

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformita' al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).

Capo I

Adeguamento all'ordinamento comunitario

Art. 1

(Finalita')

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformita' ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge dispone l'attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in conformita' al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Art. 2

(Adeguamento della normativa)

1. La presente legge da' attuazione nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia alla direttiva 79/409/CEE e alla direttiva 92/43/CEE nell'ambito delle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali desumibili dalle medesime, nonche' dei principi e criteri direttivi generali contenuti nella normativa statale.

2. Le disposizioni contenute nella presente legge e nei regolamenti attuativi sono adeguate agli eventuali principi generali successivamente individuati dallo Stato nelle proprie materie di competenza esclusiva e concorrente di cui all'articolo 117, commi 2 e 3, della Costituzione.

3. Gli atti normativi statali di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.

Capo II

Attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 79/409/CEE

Art. 3

(Misure di conservazione generali nelle ZPS e sul territorio regionale)

1. Nelle zone di protezione speciale (ZPS) sono vietati le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, nonché la conservazione della fauna e dei rispettivi habitat protetti ai sensi della direttiva 79/409/CEE.

2. In particolare, nelle ZPS sono vietati le attività, le opere e gli interventi di seguito indicati:

a) la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007); la Regione valuta l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS); sono fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;

b) l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generale e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o approvati entro il periodo transitorio di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 7/2008, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici, e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generale e di settore di riferimento dell'intervento;

c) la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento della superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti;

d) l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, e l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;

e) lo svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto;

f) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, con l'eccezione della caccia agli ungulati svolta senza l'ausilio dei cani, e dell'impiego del cane da traccia per il recupero degli animali feriti;

g) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e in forma vagante nei giorni di giovedì, sabato e domenica e della caccia di selezione agli ungulati;

h) esercitare la caccia dopo il tramonto, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

i) effettuare i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, a esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, e di

quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

j) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus muta*), combattente (*Philomachus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*);

k) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato, nelle zone umide naturali, con acqua dolce, salata e salmastra, e in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini.

k bis) la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, a eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 7/2008 a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto definitivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;

k ter) l'effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore;

k quater) la conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

k quinquies) fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, e salvo diversa prescrizione della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

1) superfici a seminativo ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, ed escluse le superfici di cui al punto 2;

2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

k sexies) l'esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonia (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; l'utilizzo di altri strumenti per la pesca professionale e per la raccolta professionale di molluschi e' soggetto alla valutazione di incidenza.

3. I divieti come previsti e definiti dall'articolo 22, comma 1, lettere b), c) e d), della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), non si applicano alla rete IBA (Important Bird Areas - zone importanti per l'avifauna) del Friuli Venezia Giulia come identificata dalla LIPU - Bird Life Italia. In particolare i divieti non operano nelle aree identificate con i seguenti codici:

a) IBA047 - <<Prealpi Carniche>> relativamente all'area non inclusa nel Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane e nella ZPS IT3310001;

b) IBA048 - <<Media Valle del Tagliamento>>;

c) IBA205 - <<Foresta di Tarvisio e Prealpi Giulie>> relativamente all'area non inclusa nel Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie e nella ZPS IT3321002;

d) IBA049 - <<Cividalese ed Alta Val Torre>>;

e) IBA206 - <<Valle del Torrente But>>.

4. Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 79/409/CEE in tutto il territorio regionale e' fatto divieto di distruggere e danneggiare deliberatamente nidi e uova di uccelli selvatici e disturbare deliberatamente uccelli selvatici.

5. La realizzazione di nuove linee elettriche aeree, nonche' gli interventi di manutenzione straordinaria su quelle esistenti, sono consentiti nelle ZPS a condizione che prevedano sistemi di riduzione del rischio di elettrocuzione o collisione per gli uccelli. La manutenzione ordinaria sulle linee esistenti e' comunque ammessa.

6. La valutazione di incidenza dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, per le parti ricadenti all'interno delle ZPS, e' basata sull'analisi dei dati avifaunistici di distribuzione e consistenza delle specie di cui all'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE, individuate nell'area interessata dal progetto.

Note:

1 Sostituite parole al comma 2 da art. 46, comma 1, L. R. 6/2008

2 Sostituita la lettera a), comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 7/2008

3 Sostituita la lettera b), comma 2 da art. 16, comma 2, L. R. 7/2008

4 Sostituita la lettera c), comma 2 da art. 16, comma 3, L. R. 7/2008

- 5 Sostituita la lettera d), comma 2 da art. 16, comma 4, L. R. 7/2008
- 6 Sostituita la lettera e), comma 2 da art. 16, comma 5, L. R. 7/2008
- 7 Aggiunte parole alla lettera g), comma 2 da art. 16, comma 6, L. R. 7/2008
- 8 Sostituita la lettera i), comma 2 da art. 16, comma 7, L. R. 7/2008
- 9 Sostituita la lettera j), comma 2 da art. 16, comma 8, L. R. 7/2008
- 10 Aggiunta la lettera k bis), comma 2 da art. 16, comma 9, L. R. 7/2008
- 11 Aggiunta la lettera k ter), comma 2 da art. 16, comma 9, L. R. 7/2008
- 12 Aggiunta la lettera k quater), comma 2 da art. 16, comma 9, L. R. 7/2008
- 13 Aggiunta la lettera k quinquies), comma 2 da art. 16, comma 9, L. R. 7/2008
- 14 Aggiunta la lettera k sexies), comma 2 da art. 16, comma 9, L. R. 7/2008
- 15 Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 21, comma 1, L. R. 7/2008

Art. 4

(Misure di conservazione specifiche nelle ZPS)

1. In funzione dei criteri ornitologici indicati dall'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS, si individuano le seguenti tipologie ambientali:

- a) ambienti aperti alpini;
- b) ambienti forestali alpini;
- c) ambienti misti mediterranei;
- d) ambienti steppici;
- e) colonie di uccelli marini;
- f) zone umide;
- g) ambienti fluviali;
- h) ambienti agricoli;
- i) valichi e corridoi di concentrazione di migratori;
- j) valichi montani e isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.

2. Con regolamento regionale sono individuate le caratteristiche distintive di ciascuna tipologia ambientale di cui al comma 1 e ogni ZPS viene attribuita a una o piu' tipologie, in base alle sue caratteristiche ecologiche. Il medesimo regolamento puo' disporre eventuali misure di conservazione specifiche, ulteriori rispetto a quelle dell'articolo 3, da assumersi d'intesa con gli enti locali interessati e previo parere della competente Commissione consiliare. Il parere e' reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal medesimo.

3. Con il regolamento regionale di cui al comma 2 e' disciplinata l'attivita' di addestramento e allenamento di cani da caccia, nonche' lo svolgimento di gare e prove cinofile.

4. Il regolamento regionale di cui al comma 2 individua il perimetro delle zone umide naturali e artificiali, con acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, e una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini in cui si applica il divieto di utilizzo delle munizioni contenenti graniglia di piombo e di acciaio, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera k).

5. Le misure di conservazione specifiche di cui al comma 2 sono finalizzate a prevenire il deterioramento degli habitat peculiari di ciascuna ZPS regionale e le perturbazioni dannose per la conservazione degli uccelli, tengono conto dell'attuale uso del suolo, degli ordinamenti colturali e delle normali pratiche agricole e consentono le attivita' di utilizzo sostenibile delle risorse naturali e la manutenzione ordinaria del suolo e delle opere esistenti. Il regolamento regionale di cui al comma 2 deve attenersi all'iter logico-decisionale per la scelta del piano di gestione conformemente agli indirizzi espressi nel decreto ministeriale 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000), come richiamato dal decreto ministeriale 25 marzo 2005 (Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC)).

Capo III

Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE in conformita' al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006.

Art. 5

(Deroghe)

1. Le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE sono adottate per le seguenti finalita':

a) tutela della salute e della sicurezza pubblica;

b) tutela della sicurezza aerea;

c) prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;

d) protezione della flora e della fauna;

e) ricerca e insegnamento;

f) ripopolamento e reintroduzione, nonche' allevamento connesso a tali operazioni;

g) cattura, detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccola quantita', in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo.

2. Le deroghe si applicano su tutto il territorio regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Le deroghe previste al comma 1, lettera g), non si applicano:

a) nelle ZPS;

b) nei parchi naturali regionali;

c) nelle riserve naturali regionali;

d) nelle oasi di protezione;

e) nelle zone di ripopolamento e cattura;

f) nelle foreste facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione e nella Foresta di Tarvisio.

4. L'attivita' di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico e' autorizzata dalla Regione su conforme parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 157/1992. L'autorizzazione determina le modalita' di cattura, di inanellamento e di rilascio degli esemplari, in conformita' alle direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Il titolare dell'autorizzazione deve aver superato l'esame previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 157/1992.

Note:

1 Sostituito il comma 4 da art. 17, comma 1, L. R. 7/2008

Art. 6

(Contenuto e procedure delle deroghe)

1. Le deroghe sono adottate con provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore a dodici mesi, che devono essere motivati in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e in relazione alle finalita' di cui all'articolo 5, comma 1.

2. I provvedimenti di deroga devono inoltre dettagliatamente indicare:

a) le specie e il numero di capi oggetto di deroga;

b) l'attivita' autorizzata;

c) i soggetti autorizzati all'esecuzione dell'attivita' medesima;

d) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o uccisione autorizzati;

e) la destinazione degli animali uccisi o catturati;

f) le condizioni di rischio e l'ambito territoriale e temporale di applicazione delle deroghe;

g) le forme di controllo dell'attivita' autorizzata, in particolare per il rispetto del numero dei capi oggetto di deroga;

h) le forme di vigilanza e gli organi incaricati della medesima.

3. L'eventuale individuazione di riserve di caccia, di aziende faunistico-venatorie o di singoli cacciatori, per l'attuazione del prelievo in deroga, avviene d'intesa con i Presidenti dei Distretti venatori, riuniti in Conferenza, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria).

4. I provvedimenti di deroga sono rilasciati su proposta delle Province e degli Enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza. L'Amministrazione regionale, qualora ne ravvisi la necessita', puo' rilasciare direttamente i provvedimenti di deroga per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), d) ed e).

5. I provvedimenti di deroga per finalita' di ricerca la cui adozione e' richiesta da parte dei Musei di storia naturale e degli Istituti scientifici delle Universita' e del Consiglio nazionale delle ricerche sono rilasciati su proposta avanzata alla Regione, previa predisposizione di specifici progetti.

6. La proposta di cui al comma 4 contiene l'indicazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2, nonche' l'individuazione del responsabile della verifica del rispetto del numero dei capi oggetto di deroga.

7. L'Amministrazione regionale verifica l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe e rilascia i provvedimenti di deroga, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

8. Le deroghe per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), f) e g), non sono adottate per le specie o per le popolazioni delle quali l'INFS abbia accertato uno stato di conservazione insoddisfacente, fatta salva l'attivita' di controllo delle specie alloctone.

9. Il termine della conclusione del procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga e' fissato in trenta giorni, fatta salva la sospensione dei termini, nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Note:

1 Sostituite parole al comma 3 da art. 18, comma 1, L. R. 7/2008

Art. 7

(Abilitazione)

1. L'esecuzione dell'attivita' oggetto di deroga e' affidata a persone di comprovata capacita' tecnica.

2. Le attivita' di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi, sono svolte da persone che abbiano conseguito apposita abilitazione, al termine di specifico corso di formazione organizzato dalle Province. Gli indirizzi generali per lo svolgimento dei corsi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'abilitazione di cui al comma 2 e' rilasciata per singole specie ed e' valida su tutto il territorio regionale.

4. L'abilitazione non e' richiesta nel caso di deroghe adottate per finalita' di ricerca e insegnamento. Per tutte le altre finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, l'abilitazione non e' richiesta per il personale dipendente della Regione o degli Enti locali incaricato della vigilanza faunistico-venatoria.

5. Nel caso di deroghe adottate nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica o della sicurezza aerea, in caso di necessita' e urgenza, le attivita' di cattura e uccisione possono essere svolte anche da soggetti privi dell'abilitazione di cui al comma 2.

6. Qualora la deroga riguardi le specie elencate all'articolo 3 della legge regionale 24/1996 l'abilitazione per le attivita' di cattura e uccisione non e' richiesta alle persone in possesso di licenza per l'esercizio venatorio.

7. L'abilitazione per la cattura delle specie di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non e' richiesta alle persone che abbiano superato l'esame di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 157/1992.

Note:

1 Sostituite parole al comma 7 da art. 19, comma 1, L. R. 7/2008

Art. 8

(Attuazione delle deroghe)

1. Le persone autorizzate all'esecuzione delle attivita' certificano il compimento delle stesse su una modulistica approvata dalla Regione congiuntamente al provvedimento di deroga, che ne indica le modalita' di compilazione.

2. Le quantita' di uccelli abbattuti e catturati sono giornalmente verificate al fine di non eccedere il numero di capi oggetto di deroga. Qualora tale verifica non sia possibile, il numero di capi oggetto della deroga e' preventivamente ripartito tra le persone autorizzate all'esecuzione dell'attivita' stessa.

Art. 9

(Sospensione e revoca delle deroghe)

1. L'Amministrazione regionale puo' sospendere l'attuazione della deroga per sopravvenute circostanze che comportino il rischio di compromettere la conservazione delle popolazioni o delle specie oggetto di deroga.

2. L'Amministrazione regionale puo' revocare il provvedimento di deroga per il venir meno delle finalita' per le quali la deroga e' stata adottata.

Art. 10

(Relazione informativa)

1. Le Province, i parchi naturali regionali e le riserve naturali regionali entro il 31 gennaio di ogni anno inviano alla Regione le informazioni tecniche relative alle deroghe adottate sul proprio territorio. Entro il medesimo termine i Musei di storia naturale e gli Istituti scientifici delle Universita' e del Consiglio nazionale delle ricerche comunicano alla Regione le informazioni tecniche per la rendicontazione dell'attivita' autorizzata in deroga.

2. Ai sensi dell'articolo 19 bis della legge 157/1992, entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e all'INFS una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge.

Art. 11

(Estensione)

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per l'adozione delle deroghe ai divieti e alle limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale in materia ai fini della tutela delle specie di mammiferi selvatici, fatta salva la disciplina per il rilascio delle deroghe di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche).

Capo IV

Attuazione della direttiva 92/43/CEE

Art. 12

(Riperimetrazione della riserva naturale regionale della Val Alba)

1. Al fine di dare compiuta attuazione all'ampliamento del SIC IT 3320009 <<Zuc dal Bor>> e alla conseguente costituzione della Riserva regionale naturale della Val Alba in comune di Moggio Udinese, nonche' di adottare le necessarie misure di conservazione cosi' come previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 attuativo della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonche' della flora e della fauna selvatiche, l'allegato 3 bis alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), relativo alla perimetrazione cartografica in via provvisoria del territorio interessato dalla Riserva naturale regionale della Val Alba di cui all'articolo 43 bis, comma 2, della medesima legge, come inserito dall'articolo 21, comma 3, della legge regionale 17/2006, e' sostituito dall'allegato <<A>> alla presente legge.

Capo V

Sanzioni e norme finali

Art. 13

(Sanzioni)

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento di deroga di cui all'articolo 6 non sanzionate o non riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 30 e 31 della legge 157/1992, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione dell'articolo 8, comma 1.

3. Alle violazioni delle misure di conservazione di cui all'articolo 3 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie indicate a fianco di ciascuna disposizione:

a) articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c): da 2.000 euro a 20.000 euro;

b) articolo 3, comma 2, lettera d): da 100 euro a 500 euro;

c) articolo 3, comma 2, lettera e): da 100 euro a 1.000 euro;

d) articolo 3, comma 2, lettera g): da 200 euro a 1.200 euro;

e) articolo 3, comma 2, lettera i): da 50 euro a 300 euro per ogni capo immesso; gli importi sono raddoppiati qualora l'immissione riguardi specie alloctone.

e bis) articolo 3, comma 2, lettera k bis): da 2.000 euro a 20.000 euro;

e ter) articolo 3, comma 2, lettera k ter): da 2.000 euro a 20.000 euro;

e quater) articolo 3, comma 2, lettera k quater): da 100 euro a 500 euro;

e quinquies) articolo 3, comma 2, lettera k quinquies): da 100 euro a 500 euro;

e sexies) articolo 3, comma 2, lettera k sexies): da 1.000 euro a 6.000 euro.

4. Alla violazione delle misure di conservazione specifiche di cui all'articolo 4 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 250 euro a 2.500 euro per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;

b) da 2.000 euro a 20.000 euro per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche;

c) da 2.000 euro a 20.000 euro per il danneggiamento o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali di cui alla direttiva 92/43/CEE e di habitat di specie ornitiche protette ai sensi della direttiva 79/409/CEE;

d) da 250 euro a 2.500 euro per tutte le altre fattispecie non comprese nelle lettere precedenti.

5. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 3 e 4, è ordinata la rimessa in pristino a spese del trasgressore degli habitat eventualmente danneggiati. Il ripristino degli habitat è effettuato secondo le modalità tecniche stabilite dall'Amministrazione provinciale competente; in caso di inosservanza degli obblighi, l'Amministrazione provinciale vi provvede direttamente a spese del trasgressore.

6. Per la distruzione e il danneggiamento di nidi nonché per il disturbo di cui all'articolo 3, comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro.

7. La tipologia e l'entità della sanzione viene stabilita in base alla gravità dell'infrazione, desunta:

- a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalita' dell'azione;
- b) dall'entita' del danno effettivamente cagionato;
- c) dal pregio del bene danneggiato;
- d) dalla possibilita' e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
- e) dall'eventualita' di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.

8. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Province secondo le modalita' della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), a eccezione della sanzione di cui al comma 3, lettera c), alla cui irrogazione provvede il Direttore della struttura territoriale forestale competente.

Note:

1 Sostituita la lettera c), comma 3 da art. 20, comma 1, L. R. 7/2008

2 Aggiunta la lettera e bis), comma 3 da art. 20, comma 2, L. R. 7/2008

3 Aggiunta la lettera e ter), comma 3 da art. 20, comma 2, L. R. 7/2008

4 Aggiunta la lettera e quater), comma 3 da art. 20, comma 2, L. R. 7/2008

5 Aggiunta la lettera e quinquies), comma 3 da art. 20, comma 2, L. R. 7/2008

6 Aggiunta la lettera e sexies), comma 3 da art. 20, comma 2, L. R. 7/2008

Art. 14

(Modifica alla legge regionale 17/2006)

1. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 17/2006 le parole <<alla quale si applicano le norme di salvaguardia di cui la comma 1>> sono soppresse.

Art. 15

(Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. La presente legge e i relativi regolamenti sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, ai fini della loro comunicazione alla Commissione europea.